

Super bollo auto: termini per l'accertamento

Il super bollo auto è un'**addizionale erariale** istituita dal 2011 ai sensi dell'art. 23 comma 21 del DL 98/2011, per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose di maggior potenza (dal 2012 è pari a 20 euro per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 chilowatt ex art. 16 comma 1 del DL 201/2011).

A fronte dell'istituzione di tale nuovo tributo non è stata, però, prevista una disciplina organica relativa alle modalità accertative, né tantomeno un regime specifico circa il **termine decadenziale** e prescrizione.

In assenza di ciò nulla è scontato, quindi non è chiaro se gli Uffici delle Entrate possano procedere mediante avviso di accertamento, oppure direttamente con la cartella di pagamento; ancora meno scontato è il termine entro cui tale attività debba esplicarsi.

Per quanto ci consta, l'Agenzia delle Entrate pare procedere mediante **avviso di accertamento** a cui segue l'iscrizione a ruolo e successiva notifica della cartella di pagamento.

Se si limita l'analisi alla sola attività accertativa, viene da chiedersi se, dal punto di vista della natura, si applica un termine di prescrizione o di decadenza e, in secondo luogo, quale termine operi.

Va ricordato che il **termine di decadenza** dell'attività accertativa è legato al tempo entro cui l'ente impositore può pretendere il tributo, in mancanza non ha più il diritto di pretenderlo; la **prescrizione** è un modo di estinzione del rapporto tributario fondato sull'inerzia del titolare del diritto e riguarda generalmente la fase di riscossione.

La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Roma del 9

dicembre 2022 n. 13929/10/22 ebbe a stabilire con riguardo all'impugnazione dell'**avviso di accertamento** che: "Per quanto riguarda la maturazione della prescrizione, va condiviso l'assunto della convenuta in quanto il termine per l'azione di recupero dell'imposta straordinaria sui beni di lusso, prevista dall'art. 8 del DL 384/92, deve essere individuato applicando analogicamente la disciplina in materia di imposta di registro, il cui recupero è soggetto a termine quinquennale, e non la disciplina in materia di imposta di bollo sul possesso di autoveicoli e motoveicoli, il cui recupero è soggetto a termine triennale".

In questo caso sembra corretto parlare di decadenza più che di prescrizione, specie in quanto la Corte richiama i termini per l'imposta di registro di cui all'art. 76 del DPR 131/86, per loro natura decadenziali.

La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Lazio con sentenza n. 994/14/24 del 13 febbraio 2024, con riguardo, però, all'impugnazione della **cartella di pagamento** preceduta dall'avviso di accertamento, ha stabilito che: "per il mancato pagamento dell'addizionale erariale dovuta, l'Agenzia delle Entrate, per il recupero delle somme non versate dagli interessati, è tenuta alla notifica dell'avviso di accertamento entro il termine di decadenza di cinque anni dal giorno in cui si è verificato il presupposto di imposta (art. 76 comma 1 del DPR n. 131/1986)".

Opera la decadenza per omessa registrazione

Il richiamo all'**imposta di registro** deriva dalla disciplina di un tributo straordinario valevole per il 1992 sulle autovetture (vedasi l'art. 8 del DL 384/1992), la cui competenza accertativa fu demandata ai vecchi uffici del registro ex art. 8 comma 5 del DL 384/1992.

Fu la Cassazione con sentenza n. 4569 del 1° marzo 2006, citata dalle predette Corti di secondo grado, che ritenne di

risolvere la questione sul termine di decadenza richiamando per analogia il **tributo straordinario** di cui all'art. 8 del DL n. 384 del 1992, anziché applicare la disciplina del bollo auto.

La Cassazione ritenne, condivisibilmente, che bollo auto e super bollo auto sono tributi totalmente diversi per la **natura del prelievo**: il bollo auto è una tassa automobilistica che trova la sua causa giuridica nella controprestazione che lo Stato fornisce mediante iscrizione al PRA, che ne consente la circolazione; il super bollo auto è un'imposta straordinaria sui c.d. beni di lusso dovuta perché essi sono espressione di capacità contributiva.

Inoltre, la **potestà impositiva** è rimessa ad enti diversi: per il bollo alle Regioni, per il super bollo all'Agenzia delle Entrate.

È quindi da escludere che si possa applicare al super bollo auto la disciplina dei termini decadenziali/prescrizionali di tre anni prevista per il **bollo auto**.

(MF/ms)